

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 269</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRANATI CARUSO, SPAGNOLI, MANNUZZU, MACIS, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, CURCIO, FABBRI SERONI, FRACCHIA, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI, VIOLANTE, ONORATO, RIZZO**

*Presentata il 4 agosto 1983*

### Riforma del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo, recante « Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria », approvato nella VIII legislatura dal comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera dei deputati, al quale era stato demandato il compito di esaminare i quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare e il disegno di legge del Governo in materia di ordinamento del personale di custodia delle carceri.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha bloccato l'iter di una riforma ormai improcrastinabile, impedendo che quel testo passasse all'esame della Commissione e poi dell'Assemblea.

I proponenti lo ripresentano oggi, considerandolo il punto di approdo, il risul-

tato positivo, concreto e organico, di una lunga elaborazione politica, dottrina e legislativa in materia di ordinamento del personale di custodia delle carceri.

In Parlamento, il dibattito su questo tema è stato ricorrente, intrecciandosi, nel corso di due legislature, con l'esame della drammatica situazione penitenziaria, in numerosi confronti col Governo e tra i gruppi parlamentari. E tuttavia la legge di riforma non è stata approvata, nonostante i ripetuti impegni politici e programmatici dei Governi e delle maggioranze che si sono succeduti in questi anni.

Anzi, la pratica inveterata dei rinvii e delle inadempienze dell'esecutivo e la persistenza di posizioni e indirizzi di tipo controriformistico hanno ostacolato la discussione dei progetti di legge di iniziativa parlamentare.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Intanto, la protesta crescente e sempre più consapevole degli agenti di custodia, le molteplici iniziative di lotta e di denuncia promosse dai loro organi di rappresentanza, l'assunzione di responsabilità e di impegno da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, i numerosi dibattiti e convegni promossi da regioni, enti locali, forze politiche, associazioni, con la partecipazione di operatori penitenziari, esperti, parlamentari, giudici di sorveglianza, hanno fatto maturare nel paese la coscienza della necessità di una riforma organica dell'attuale Corpo degli agenti di custodia e dell'inscindibile nesso tra questa riforma e il risanamento dell'intero sistema penitenziario, con particolare riferimento all'attuazione della riforma del 1975.

Un positivo mutamento di indirizzo sembra venire avanti anche dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, in materia di smilitarizzazione del personale di custodia.

Resta da augurarsi che il Governo esprima concretamente e con atti conseguenti la volontà di giungere presto ad una riforma adeguata non solo alle richieste degli operatori interessati, ma alle esigenze troppo a lungo disattese di rinnovamento delle carceri; e che il Parlamento scelga di dare priorità alla trattazione di questa e di altre proposte riguardanti il mondo carcerario, dal quale proviene oggi — fatto nuovo nelle dimensioni e nella qualità — una civile protesta dei detenuti, che sarebbe gravissimo ignorare.

La prima proposta di legge comunista in materia di riforma del Corpo degli agenti di custodia risale al 1977, ma già precedentemente, durante la discussione della legge penitenziaria, i gruppi parlamentari comunisti avevano insistentemente segnalato l'opportunità di procedere ad una riforma contestuale del Corpo degli agenti di custodia ed avevano messo in rilievo le conseguenze negative che tale lacuna avrebbe comportato sulla pratica attuazione della riforma penitenziaria.

Il Corpo degli agenti di custodia continua ad essere disciplinato dal vetusto e autoritario ordinamento di cui al regio decreto 30 dicembre 1937 e dal successivo decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che ne ha disposto la militarizzazione, includendolo tra le forze armate dello Stato.

Questa disciplina è decisamente in contrasto con lo spirito della riforma penitenziaria e con i nuovi compiti che dovrebbero svolgere gli agenti nella gestione degli istituti penitenziari e nei rapporti con i detenuti. In particolare, il richiamato contrasto si manifesta fra un ordinamento penitenziario che direttamente si ispira al principio di cui all'articolo 27, comma terzo, della Costituzione e alle finalità rieducative della pena e una disciplina del personale di custodia che fa perno su una visione conflittuale dei rapporti fra agenti e detenuti e appresta strumenti dettati esclusivamente da esigenze repressive.

Una riforma penitenziaria che tende alla risocializzazione del condannato mediante l'individualizzazione del trattamento e la previsione di contratti con il mondo esterno richiede, sul versante della vigilanza e della custodia, una nuova figura di agente penitenziario che, pur essendo inquadrata in un corpo armato soggetto a particolari norme di disciplina che ne garantiscano la coesione e l'operatività, faccia parte del personale civile dello Stato e si integri con le altre categorie di operatori che agiscono all'interno del carcere, non esaurendo le sue funzioni nella attività, certamente essenziale, della custodia dei detenuti, ma concorrendo a pieno titolo alle attività di trattamento e alle finalità rieducative assegnate alla pena.

D'altro canto, le condizioni umane e di lavoro delle guardie carcerarie sono fin troppo note, ormai, per aver bisogno di puntuale illustrazione. Esse hanno ampiamente occupato la cronaca e i dibattiti parlamentari; per riconoscimento generale ci si trova davanti ad una situazione che rende le guardie « reclusi tra i reclusi » ed è tale, quindi, da aggravare

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le tensioni, l'exasperazione e la conflittualità all'interno degli stabilimenti penitenziari.

Una effettiva riforma del Corpo degli agenti di custodia ha, come punto fondamentale di riferimento, la smilitarizzazione.

Se la riforma penitenziaria rappresenta, nel suo complesso, il tentativo di rompere la chiusura del carcere collegandolo con la società, è chiaro che tale tentativo rischia di rimanere in gran parte vano se la gestione delle carceri rimane sostanzialmente affidata ad un corpo militare, la cui logica organizzativa determina e conserva la separatezza.

Il riconoscimento ai custodi del carcere delle prerogative che la Costituzione riconosce ad ogni cittadino e lavoratore e del diritto ad una nuova professionalità ha nella smilitarizzazione il suo fulcro ed è a sua volta condizione perché un nuovo modo di concepire il trattamento dei detenuti diventi obiettivo raggiungibile; non c'è dunque riforma penitenziaria senza personale qualificato e inserito in una logica democratica, né può esserci tutela dei diritti dei cittadini-detenuti se non c'è tutela (e autotutela) dei diritti degli operatori.

Occorre ricordare, inoltre, che, nel quadro delle mille difficoltà e carenze delle strutture carcerarie, la situazione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia occupa un ruolo primario e pregiudica non solo l'attuazione della riforma penitenziaria, ma la stessa sicurezza delle carceri.

Con un organico di 22.000 unità, il personale di custodia in servizio assomma a 17.780 uomini, i quali devono controllare una popolazione reclusa non inferiore di molto ai 40.000, in una struttura inadeguata, fatiscente, gravemente insufficiente (circa 26.000 posti-detenuto), in cui il sovraffollamento e la promiscuità sono dati strutturali e cronici, periodicamente e vanamente affrontati con la valvola di sfogo delle ricorrenti amnistie.

Il rapporto numerico agenti-detenuti è peggiorato. Ai vuoti di organico derivanti

dallo scarso reclutamento e dai congedi, ma anche dalla persistente distrazione di numerose unità verso servizi esterni al carcere (autisti, telefonisti, guardie del corpo di singoli magistrati e funzionari) fanno riscontro l'aumento consistente del numero dei reclusi e l'acutizzarsi delle tensioni nel mondo carcerario.

Tutto questo rende necessari turni di lavoro massacranti e inaccettabili (dieci e anche dodici ore al giorno), mentre i riposi non superano in genere i due giorni al mese e le ferie sono considerevolmente dilazionate e ridotte.

In queste condizioni, caratterizzate dall'espletamento abituale e sistematico di straordinari in misura considerevole e mal retribuiti, dalla fatica e dalla tensione nervosa, dalla totale mancanza di libertà, da una situazione di annullamento della personalità dell'agente, che lo priva di ogni diritto, separandolo dalla società e persino dalla famiglia, non fa meraviglia che il reclutamento dia risultati del tutto deludenti.

Il sistema di selezione, notoriamente lento e inefficiente, è anche estremamente irrazionale: da un lato si basa su requisiti di idoneità fisica che in genere non vengono pretesi per l'arruolamento in altri corpi; dall'altro lato, prescinde dalla richiesta di titoli di studio adeguati e dalla valutazione delle attitudini effettive. Per questo, oltre che per la mancanza di un criterio di reclutamento con destinazione regionale, gli appartenenti al corpo provengono in misura del tutto prevalente dalle sacche di disoccupazione endemica, specie degli strati di giovani meridionali di estrazione contadina.

Centrale è il problema della formazione professionale degli agenti penitenziari, sia per la parte più specificamente attinente ai particolari e delicati compiti di istituto sia per la necessaria acquisizione di generali principi di cultura istituzionale.

Occorre inoltre riflettere sui mutamenti morfologici, di carattere sociale, politico e culturale, della popolazione reclusa: il forte abbassamento dell'età media, l'innalzamento del grado complessivo di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

istruzione, il preponderante numero dei giudicabili, la presenza consistente dei « politici » da una parte e di appartenenti, dall'altra, alle grandi organizzazioni criminali, alla mafia e alla camorra, con relativa manovalanza, la massiccia percentuale dei tossicodipendenti.

A contatto con una realtà così complessa e difficile, carica di tensione, di sofferenza, di violenza e di pericoli, gli agenti di custodia vengono immessi con una preparazione che consiste in quattro mesi di corso presso scuole militari dove l'« addestramento » rischia di esaurirsi nelle marce. Un tale singolare tirocinio, che, oltretutto, richiede spesso mesi di attesa per carenza di « scuole », viene riservato a quella categoria di lavoratori penitenziari, i « custodi » appunto, che, molto più di tutti gli altri operatori del carcere, sono a quotidiano contatto con i detenuti.

La preparazione, inoltre, non può essere limitata al momento dell'accesso al corpo, ma deve svilupparsi mediante i necessari corsi di qualificazione e aggiornamento, nell'arco dell'intera carriera.

Tre sono dunque gli orientamenti di fondo cui la presente proposta si ispira, in coerenza con il processo più generale di democratizzazione che ha investito altri corpi di sicurezza dello Stato e in particolare la polizia:

a) smilitarizzazione del corpo, pur con le peculiarità derivanti dalla sua funzione e conseguente riconduzione dei suoi componenti nell'ambito del rapporto di lavoro proprio degli impiegati civili dello Stato;

b) professionalità, perché gli appartenenti al corpo vengano elevati al ruolo di veri e propri operatori penitenziari, che collaborano col restante personale alle attività di risocializzazione e trattamento previste dalla legge; garanzia di progressione di carriera;

c) godimento dei diritti civili e dei diritti di organizzazione sindacale previsti dall'articolo 39 della Costituzione, con esclusione del solo diritto di sciopero, per incompatibilità con la funzione.

La presente proposta di legge, ispirata ai richiamati principi, deve inoltre essere vista e inquadrata nel contesto di un rinnovamento più generale, che deve investire l'intero sistema giudiziario penale.

Intendiamo riferirci anzitutto al problema dell'edilizia carceraria, che costituisce la base materiale di una reale riforma e contribuisce in modo determinante a definire la funzione dell'istituzione penitenziaria.

Ci riferiamo inoltre all'adeguamento costituzionale del codice penale, del quale il provvedimento relativo alla depenalizzazione e alle misure alternative della pena, approvato nella VIII legislatura, costituisce una significativa anticipazione; all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; alla modifica delle norme sulla carcerazione preventiva. Del pari, la proposta si colloca in una prospettiva di raccordo tra la riforma del Corpo degli agenti di custodia ed il più complessivo riordinamento del personale civile delle carceri e di tutta l'amministrazione penitenziaria, dai direttori agli educatori, agli assistenti sociali, in modo da giungere ad un superamento dell'attuale barriera che divide il personale civile dagli agenti e ad un unico inquadramento di tutti gli operatori penitenziari.

Risolvere subito i nodi di fondo dello status, dei diritti, della qualificazione professionale, delle condizioni di lavoro del Corpo degli agenti di custodia è l'unico modo congruo per realizzare il passaggio ad una gestione rinnovata del carcere, per rendere giustizia ad una categoria di lavoratori che svolge un ruolo difficile, meritorio e insostituibile, ed infine per porre le condizioni di una complessiva ristrutturazione del personale e della struttura penitenziaria.

La presente proposta di legge consta di 60 articoli, suddivisi in sei titoli.

Il titolo I (articoli da 1 a 6) detta le disposizioni generali e prevede l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria, definendone le caratteristiche di corpo civile, armato, inquadrato nel Ministero di grazia e giustizia, alle dirette dipendenze del Ministro.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto non espressamente previsto dalla proposta di legge, gli appartenenti al corpo sono soggetti alle norme sugli impiegati civili dello Stato. L'articolo 2 definisce i compiti istituzionali del corpo: assicurare l'esecuzione delle pene e degli altri provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantire l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti penitenziari e tutelarne la sicurezza esterna; collaborare alle attività di trattamento e risocializzazione dei detenuti. L'articolo 2 stabilisce inoltre che gli appartenenti al corpo non possono essere distratti dai compiti d'istituto se non per decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Con gli articoli da 3 a 6 si dettano norme relative: allo scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e all'assorbimento del personale che lo compone e delle vigilatrici penitenziarie nel Corpo di polizia penitenziaria; all'armamento; al trasferimento di dotazioni, bandiere e decorazioni dal vecchio al nuovo corpo; all'uniforme e alla rappresentanza.

Il titolo II (articoli da 7 a 21) contempla l'ordinamento del personale, che dipende (articolo 7) da un unico ufficio centrale del personale presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena (previa unificazione degli attuali uffici I, del personale civile, e II, del personale militare) e fa parte di un unico ruolo organico (articolo 8) suddiviso nelle funzioni di agente e ispettore, ciascuna delle quali si articola, al fine di garantire profili professionali e progressione di carriera, in tre qualifiche. Gli articoli 9 e 10 definiscono concretamente i profili professionali di ciascuna delle qualifiche previste all'articolo 8. Gli articoli da 11 a 14 riguardano gli appartenenti alla funzione di agente e disciplinano i requisiti e le modalità per l'accesso al corpo (articolo 11), le caratteristiche del corso di istruzione, che ha la durata di diciotto mesi (articolo 12), il periodo di prova, l'immissione in ruolo (articolo 13) e la progressione nella funzione di agente (articolo 14). Gli articoli da 15 a 18 riguardano gli appartenenti alla funzione di ispettore, disciplinandone l'accesso al corpo mediante con-

corsi in cui, al fine di aprire l'intera carriera ai più preparati e meritevoli, metà dei posti è riservata agli agenti penitenziari capo in possesso di particolari requisiti (articolo 15); riguardano inoltre il corso di istruzione, il periodo di prova e l'immissione in ruolo (articoli 16 e 17); infine, la progressione di carriera attraverso le qualifiche di ispettore penitenziario, ispettore penitenziario capo e ispettore penitenziario superiore, in base a concorsi e scrutini comparativi di carattere interno. L'articolo 19 prevede, per tutti gli appartenenti al corpo, corsi di aggiornamento obbligatori ogni tre anni di servizio, di durata non inferiore ad un mese. L'articolo 20 riguarda il personale direttivo delle scuole, da scegliere tra i funzionari direttivi dell'amministrazione penitenziaria, con qualifica non inferiore a primo dirigente, e il personale insegnante, che deve essere reperito tra docenti pubblici, magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali dei carabinieri. L'articolo 21 concerne il personale femminile, che viene a tutti gli effetti equiparato a quello maschile e il cui impiego negli istituti penitenziari femminili è esclusivo, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

Il titolo III (articoli da 22 a 38) definisce i diritti e i doveri degli appartenenti al corpo. Il limite di età per il collocamento a riposo è fissato ad anni 58 (articolo 23). Il giuramento è previsto nella formula degli impiegati civili dello Stato (articolo 23); l'articolo 24 detta una norma di condotta nell'espletamento del servizio, che deve improntarsi al rispetto dei diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini e ai principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario. L'articolo 25 sancisce il diritto alle funzioni. Gli articoli 26 e 27 riguardano l'orario di servizio (42 ore settimanali, con un riposo settimanale di 36 ore consecutive ed un periodo annuale di trenta giorni di ferie) e lo straordinario, la cui prestazione viene collegata a situazioni eccezionali e deve essere disposta con provvedimento scritto e motivato. L'articolo 28 stabilisce i criteri per l'alloggio negli istituti penitenziari, che è obbligatorio nei primi sei mesi del periodo di pro-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

va, nel periodo in cui si presta servizio equiparato a quello militare di leva e per l'ispettore preposto allo stabilimento, che vi ha alloggio di servizio; la reperibilità fuori servizio può essere disposta in via eccezionale, per particolari esigenze di ordine e sicurezza e per un periodo non superiore a otto giorni consecutivi. Gli appartenenti al corpo sono soggetti a subordinazione gerarchica (articolo 29), non portano armi dentro gli stabilimenti penitenziari salvo che nei casi di emergenza previsti dalla legge penitenziaria (articolo 30). L'articolo 31 disciplina i trasferimenti, che sono disposti su domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. Ad evitare strumentalizzazioni punitive e discriminatorie, si stabilisce l'obbligo di accogliere richieste di trasferimento dalle sedi disagiate dopo due anni di permanenza in esse.

Le regole generali del trattamento economico di attività per il personale sono stabilite dall'articolo 32, che prevede la contrattazione e l'efficacia degli accordi triennali e detta alcuni criteri ai quali detti accordi devono uniformarsi (retribuzioni iniziali in rapporto ai contenuti di professionalità, previsione di classi di stipendio con riferimento all'anzianità di servizio, compensi per lavoro straordinario, ecc.). Gli articoli 33 e 34 riconoscono agli appartenenti al corpo l'esercizio dei diritti politici, civili (compreso quello di contrarre matrimonio senza limiti di età o autorizzazioni) e sindacali, con la esclusione del ricorso allo sciopero; vengono inoltre richiamate, per le modalità di esercizio delle attività sindacali, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, in materia di assemblee, uso dei locali della pubblica amministrazione, aspettativa o assenze sindacali, deleghe, ecc. (articolo 35).

L'articolo 36 (diritto allo studio) disciplina il diritto ad usufruire di permessi retribuiti per frequentare corsi di studio. I rappresentanti del personale partecipano infine (articolo 37) agli organismi collegiali previsti dagli articoli 16 e 27 della legge penitenziaria.

L'articolo 38 stabilisce che il servizio nel corpo per la durata di due anni costituisce adempimento degli obblighi di leva.

Il titolo IV (articoli da 39 a 43) riguarda le infrazioni disciplinari, che vengono tipizzate, in relazione a specifici comportamenti e punite con la riduzione dello stipendio (articolo 40), la sospensione dalla qualifica (articolo 41) e con la destituzione (articolo 42), oltre alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per il relativo procedimento (articolo 43) sono previsti i principi del contraddittorio, della difesa, del doppio grado di giudizio, dell'obbligo di motivazione.

Il titolo V (articoli da 44 a 50) prevede alcune norme penali particolari alla specialità del corpo, in forma analoga a quella adottata nella riforma di polizia: abbandono di posto o servizio e violazione di un ordine; alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione; rivolta; associazione a fine di rivolta; violenze su detenuti; percezione di indebite prestazioni effettuate da detenuti. Le pene detentive possono essere, a richiesta, eseguite in stabilimenti penali militari.

Il titolo VI (articoli da 51 a 60) comprende le norme transitorie e finali. L'organico totale del corpo è fissato in trentamila unità (articolo 51); l'assorbimento e l'inquadramento nel nuovo corpo del personale in servizio dovranno avvenire (articolo 52) con decreti legislativi del Governo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma, in base a criteri specifici che vengono indicati e che tengono conto della necessità di raccordo della nuova struttura con quella esistente. Per gli ufficiali si prevede il trasferimento ad altri corpi delle forze armate, salvo che essi chiedano l'inquadramento, se in possesso di laurea e degli altri requisiti necessari, nel ruolo del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria (articolo 54). Anche per questa sistemazione è prevista l'emanazione di decreti legislativi.

La disciplina transitoria viene integrata (articolo 53) in coerenza con l'esigenza di acquisizione di una più alta professiona-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lità, con la destinazione del personale a corsi di qualificazione.

L'entrata in vigore della riforma è accompagnata dal trasferimento all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti penali pendenti davanti a quella militare (articolo 55) e da un condono disciplinare (articolo 56). Il regolamento di attuazione della legge deve essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa nella

*Gazzetta Ufficiale* (articolo 57). Per l'emanazione del regolamento e dei decreti previsti agli articoli 52 e 54 è previsto un procedimento di « doppia lettura » fra Governo e Parlamento, che ne garantisce la piena conformità ai principi della riforma.

L'articolo 59 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 60 prevede opportunamente, per l'entrata in vigore della riforma, una *vacatio legis* di sei mesi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI -  
ISTITUZIONE DEL CORPO  
DI POLIZIA PENITENZIARIA

## ART. 1.

*(Istituzione del Corpo  
di polizia penitenziaria).*

È istituito il Corpo di polizia penitenziaria.

Il Corpo di polizia penitenziaria ha carattere civile ed è inquadrato nel Ministero di grazia e giustizia, alle dirette dipendenze del Ministro. Al personale che lo compone si applicano le norme sugli impiegati civili dello Stato e quelle della presente legge e del suo regolamento.

## ART. 2.

*(Compiti istituzionali).*

Il Corpo di polizia penitenziaria assicura, negli istituti di prevenzione e pena, diversi dalle case mandamentali, l'esecuzione delle pene e degli altri provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti stessi e ne tutela la sicurezza esterna; collabora alle attività di trattamento e di risocializzazione dei detenuti.

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere distratti dai compiti istituzionali se non per decreto del Ministro di grazia e giustizia, emesso previo parere del consiglio di amministrazione.

## ART. 3.

*(Scioglimento del Corpo  
degli agenti di custodia).*

Il Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 1 del regio decreto 30 di-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cembre 1937, n. 2584, è sciolto. Il personale che lo compone e quello del ruolo delle vigilatrici penitenziarie, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, entra a far parte del Corpo di polizia penitenziaria secondo le disposizioni della presente legge.

## ART. 4.

*(Armamento).*

Il Corpo di polizia penitenziaria è armato.

L'armamento in dotazione al Corpo è stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri anche in difformità dalle leggi vigenti in materia di armi.

## ART. 5.

*(Dotazioni, bandiere e decorazioni).*

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti e tutti gli altri beni, mobili ed immobili, del Corpo degli agenti di custodia sono trasferiti al Corpo di polizia penitenziaria.

Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria.

## ART. 6.

*(Uniformi e rappresentanza).*

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria indossano l'uniforme durante il servizio.

Il modello dell'uniforme è stabilito dal regolamento. Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi della Repubblica italiana.

Il Corpo interviene con proprie rappresentanze alle cerimonie e manifestazioni alle quali partecipano gli altri Corpi di polizia dello Stato.

TITOLO II  
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 7.

*(Organi amministrativi centrali).*

Il Corpo di polizia penitenziaria dipende dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Gli uffici I, del personale civile, e II, del personale militare, sono unificati in un solo ufficio del personale della suddetta Direzione generale. A questo ufficio è preposto un funzionario direttivo dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

ART. 8.

*(Ruolo organico).*

Il personale del Corpo è ordinato in un ruolo organico secondo le funzioni di agente e di ispettore.

La funzione di agente si articola nelle qualifiche di agente penitenziario, agente penitenziario scelto e agente penitenziario capo.

La funzione di ispettore si articola nelle qualifiche di ispettore penitenziario, ispettore penitenziario capo e ispettore penitenziario superiore.

ART. 9.

*(Attribuzioni degli agenti).*

Ferme restando le attribuzioni di collaborazione all'osservazione, al trattamento e alla risocializzazione dei detenuti, ai sensi dell'articolo 2, gli agenti di polizia penitenziaria attendono ai compiti indicati nei commi successivi.

Agli agenti penitenziari sono attribuiti compiti esecutivi, sulla base di prescrizioni specifiche, nel quadro di procedure prestabilite.

Agli agenti penitenziari scelti, avuto riguardo anche all'anzianità di servizio, sono attribuiti compiti che, sulla base di precise istruzioni e di procedure prestabilite e per uno specifico e limitato campo di attività, possono comportare il comando di piccole unità, cui gli agenti penitenziari scelti impartiscono ordini e del cui operato sono responsabili.

Agli agenti penitenziari capo, avuto riguardo anche all'anzianità di servizio, sono attribuiti compiti di natura analoga a quelli di cui al comma precedente, ma tali da comportare un limitato potere di iniziativa, nonché l'eventuale comando di unità maggiori.

ART. 10.

*(Attribuzioni degli ispettori).*

Agli ispettori penitenziari, sotto la vigilanza dell'ispettore penitenziario capo, sono attribuiti compiti di organizzazione di un settore anche di media grandezza, di cui essi hanno la responsabilità, nonché di comando delle unità corrispondenti, cui impartiscono ordini e del cui operato rispondono.

Agli ispettori penitenziari capo, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore, sono attribuiti compiti di organizzazione del servizio e di comando del personale di uno stabilimento piccolo o medio ovvero di un settore di grandi stabilimenti penitenziari.

All'ispettore penitenziario superiore competono gli stessi compiti di organizzazione del servizio e di comando del personale, con riferimento a grandi stabilimenti penitenziari.

ART. 11.

*(Accesso alla funzione di agente).*

L'accesso alla funzione di agente avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti

per l'accesso agli impieghi civili dello Stato. I candidati debbono comunque:

a) essere di età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;

b) avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) essere in possesso dei requisiti fisici necessari per l'esercizio della funzione di agente, previsti dal regolamento.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate o dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici.

L'esame consiste in prove scritte e orali volte ad accertare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il grado di cultura e il possesso dei requisiti attitudinali adeguati ai compiti dell'agente penitenziario.

Nella formazione della graduatoria costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia.

I vincitori sono ammessi a frequentare, come allievi agenti penitenziari, il corso di istruzione previsto nell'articolo seguente.

Di preferenza i concorsi sono banditi per l'assegnazione dei vincitori in regioni predeterminate, dopo la nomina ad agente penitenziario.

#### ART. 12.

##### *(Corsi di istruzione per agente penitenziario).*

Il corso di istruzione per agente penitenziario si svolge presso le scuole istituite ai sensi del regolamento. Ha durata di un anno e sei mesi e si articola in tre periodi.

Il primo periodo, di dieci mesi, è destinato all'insegnamento delle seguenti materie e discipline:

a) cultura generale, con particolare riferimento alla storia contemporanea d'Ita-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lia e alla formazione dello Stato democratico, attraverso le lotte di liberazione;

b) Costituzione della Repubblica e leggi costituzionali;

c) ordinamento penitenziario;

d) principi di diritto e procedura penale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di esecuzione penale e di custodia preventiva;

e) elementi di psicologia e di sociologia, con particolare riferimento alla devianza, e di criminologia;

f) tecniche di difesa personale;

g) uso delle armi.

Il secondo periodo, di sei mesi, consiste nel tirocinio pratico presso istituti di prevenzione e pena.

Il terzo periodo, di due mesi, è dedicato alla verifica del tirocinio e al perfezionamento della formazione professionale.

Solo nel secondo periodo, per far fronte a situazioni di assoluta emergenza, che il direttore dell'istituto è tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, gli allievi possono essere adibiti a servizi di vigilanza esterna.

## ART. 13.

*(Periodo di prova e immissione in ruolo).*

Al termine del corso di istruzione gli allievi agenti penitenziari che hanno superato con esito favorevole le prove teoriche e pratiche previste dal regolamento sono nominati agenti penitenziari in prova. Superato il periodo di prova della durata di sei mesi presso istituti di prevenzione e pena, essi vengono immessi in ruolo con qualifica di agente penitenziario.

## ART. 14.

*(Progressione nella funzione di agente).*

L'agente penitenziario consegue la qualifica di agente penitenziario scelto dopo cinque anni di servizio.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'agente penitenziario scelto dopo dieci anni di servizio nella qualifica consegue la qualifica di agente penitenziario capo, se risulta idoneo in base ai criteri di valutazione previsti nel regolamento.

## ART. 15.

*(Accesso alla funzione di ispettore).*

L'accesso alla funzione di ispettore avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato. I candidati debbono comunque:

- a) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35;
- b) essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- c) essere in possesso dei requisiti fisici indispensabili all'esercizio della funzione, previsti dal regolamento.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate o dai corpi di polizia o destituiti dai pubblici uffici.

Metà dei posti messi a concorso è riservata agli agenti penitenziari capo, con almeno tre anni di permanenza nella qualifica, i quali, pur sprovvisti dei requisiti indicati nel primo comma, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e abbiano riportato nell'ultimo biennio classificazione non inferiore a buono e nell'ultimo corso di aggiornamento votazione non inferiore a quella stabilita dal regolamento.

I vincitori assumono la qualifica di allievo ispettore penitenziario e frequentano il corso di istruzione di cui all'articolo seguente.

## ART. 16.

*(Corso di istruzione per ispettore penitenziario).*

Il corso di istruzione per ispettore penitenziario si svolge presso le scuole isti-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuite ai sensi del regolamento. Ha durata di un anno ed è destinato all'insegnamento delle seguenti materie e discipline:

- 1) diritto costituzionale;
- 2) diritto penitenziario;
- 3) diritto e procedura penale;
- 4) storia contemporanea;
- 5) sociologia;
- 6) psicologia ed elementi di psicopatologia;
- 7) criminologia;
- 8) tecniche di difesa personale;
- 9) uso delle armi.

Gli allievi ispettori penitenziari per tutto il periodo del corso di istruzione non possono essere adibiti a servizi di istituto.

## ART. 17.

*(Periodo di prova e immissione in ruolo).*

Al termine del corso di istruzione, gli allievi giudicati idonei provenienti dall'amministrazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 15, assumono la qualifica di ispettore penitenziario. Gli allievi giudicati idonei che non provengono dall'amministrazione penitenziaria sono nominati ispettori penitenziari in prova e affrontano, presso istituti di prevenzione e pena, un periodo di prova di sei mesi, superato il quale sono immessi in ruolo con la qualifica di ispettore penitenziario.

## ART. 18.

*(Progressione nella funzione di ispettore).*

Il passaggio dalla qualifica di ispettore penitenziario alla qualifica di ispettore penitenziario capo avviene per concorso interno, in relazione ai posti disponibili in organico e con le modalità stabilite dal regolamento.

Possono partecipare al concorso gli ispettori penitenziari con almeno cinque

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

anni di permanenza nella qualifica, che abbiano riportato giudizio complessivo non inferiore a buono all'ultimo biennio.

Il passaggio dalla qualifica di ispettore penitenziario capo alla qualifica di ispettore penitenziario superiore avviene, secondo le modalità stabilite dal regolamento, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di permanenza nella qualifica e sulla base del giudizio complessivo di ottimo riportato nell'ultimo biennio.

## ART. 19.

*(Corsi di aggiornamento).*

Gli appartenenti al Corpo debbono frequentare ogni tre anni di servizio corsi di aggiornamento della durata non inferiore a un mese.

I corsi sono organizzati dal Ministero di grazia e giustizia e si svolgono preferibilmente nelle scuole previste dagli articoli 12 e 16, d'intesa con il locale consiglio regionale ed eventualmente su sua proposta, con la collaborazione degli altri enti locali, delle università e delle organizzazioni sindacali.

## ART. 20.

*(Personale insegnante).*

Alla direzione di ogni scuola è preposto un funzionario direttivo dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il personale insegnante nei corsi di istruzione e di aggiornamento è scelto dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, fra docenti pubblici, magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali dei carabinieri.

## ART. 21.

*(Personale femminile).*

Il personale femminile del Corpo è equiparato a tutti gli effetti a quello maschile.

L'impiego di personale maschile e femminile negli istituti penitenziari è stabilito dal regolamento.

All'interno degli istituti penitenziari femminili e delle sezioni femminili degli altri istituti penitenziari le funzioni di cui all'articolo 2 sono svolte da personale femminile del Corpo, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.

### TITOLO III

#### DIRITTI E DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

##### ART. 22.

*(Collocamento a riposo).*

Il limite di età per il collocamento a riposo degli appartenenti al Corpo è di anni 58.

##### ART. 23.

*(Giuramento).*

Gli appartenenti al Corpo, all'atto della nomina in prova, prestano giuramento in forma solenne secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto importa decadenza dal servizio.

##### ART. 24.

*(Condotta nell'espletamento del servizio).*

Nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge e dal regolamento e nei rapporti con i detenuti gli appartenenti al Corpo debbono improntare la loro condotta al rispetto dei diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini e all'attuazione dei principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario approvato con la legge 26 luglio 1975, n. 354.

## ART. 25.

*(Diritto alle funzioni).*

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica e non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

## ART. 26.

*(Orario e turni di servizio).*

L'orario di servizio degli appartenenti al Corpo è fissato in quarantadue ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze del servizio.

Sono assicurati un riposo settimanale di trentasei ore consecutive e un periodo annuale di ferie di trenta giorni.

Le ferie sono di quarantacinque giorni per gli appartenenti al Corpo con più di quindici anni di servizio.

## ART. 27.

*(Servizio straordinario).*

Il servizio straordinario ha carattere eccezionale ed è prestato per prevenire evasioni o reprimere rivolte, ovvero quando il personale presente nello stabilimento è insufficiente a garantire l'ordine e la sicurezza. In tali casi il direttore, sentito l'ispettore preposto allo stabilimento, dispone la prestazione del servizio straordinario con provvedimento scritto e motivato.

Il servizio straordinario prestato durante il turno settimanale di riposo o nel periodo di ferie dà diritto a recupero nelle settimane successive.

## ART. 28.

*(Alloggio e reperibilità).*

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento penitenziario durante i primi sei mesi del periodo di prova e nel periodo in cui prestano servizio equiparato a quello militare di leva.

Possono sempre alloggiare nello stabilimento gli appartenenti al Corpo che ne fanno richiesta.

L'ispettore preposto allo stabilimento penitenziario ha l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento stesso e fruitore di alloggio gratuito per sé e per la famiglia.

Quando sussistono particolari esigenze di ordine e di sicurezza, il direttore dello stabilimento penitenziario, sentito l'ispettore preposto allo stabilimento stesso, può disporre, con provvedimento scritto e motivato, che il personale rimanga reperibile, per un periodo non superiore a otto giorni consecutivi, anche quando non svolge attività di servizio.

#### ART. 29.

*(Subordinazione gerarchica).*

Gli appartenenti al Corpo eseguono gli ordini dei superiori gerarchici e sono posti alle dipendenze del direttore dell'istituto.

L'appartenente al Corpo al quale sia rivolto un ordine che egli ritiene palesemente illegittimo deve farne rimostranza motivata al superiore che l'ha impartito ed è tenuto ad eseguire l'ordine solo se gli è rinnovato per iscritto. In situazioni di urgenza o di pericolo è sufficiente che il superiore rinnovi verbalmente l'ordine, ratificandolo per iscritto non appena l'urgenza o il pericolo sono cessati.

Nelle ipotesi previste nel secondo comma, dell'esecuzione e degli effetti dell'ordine illegittimo risponde esclusivamente il superiore che l'ha emanato.

L'appartenente al Corpo al quale viene rivolto un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato non deve eseguirlo e deve informarne immediatamente i superiori.

#### ART. 30.

*(Porto ed uso delle armi).*

Gli appartenenti al Corpo in servizio all'interno degli stabilimenti penitenziari

non portano armi, salvo che nell'ipotesi prevista dall'articolo 41, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel servizio di vigilanza esterna è previsto il porto di armi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 31.

*(Trasferimenti).*

I trasferimenti degli appartenenti al Corpo sono disposti solo su domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, sentito il parere delle organizzazioni sindacali del Corpo. Si deve tener conto della richiesta di prestare servizio nella regione di origine o di residenza.

In ogni caso debbono essere accolte le domande di trasferimento dalle sedi disagiate dopo due anni di permanenza in esse.

Il trasferimento non può in alcun caso essere determinato da motivi disciplinari né venire usato come strumento per limitare i diritti di rappresentanza sindacale.

ART. 32.

*(Trattamento economico).*

Il trattamento economico degli appartenenti al Corpo è stabilito, sulla base di accordi triennali con le organizzazioni sindacali di esso maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il trattamento economico risponde ai seguenti criteri:

a) determinazione della retribuzione iniziale per ciascuna qualifica funzionale sulla base dei contenuti di professionalità richiesti, delle mansioni attribuite e del rischio connesso al servizio;

b) previsione, nell'ambito di ciascuna qualifica, di classi di stipendio con riferimento all'anzianità di servizio;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) previsione per il servizio straordinario di indennità in misura adeguata al particolare disagio che la prestazione comporta.

Il personale che ha l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento penitenziario fruisce di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. Il personale in servizio di giornata fruisce del solo vitto gratuito.

Il corredo e l'equipaggiamento necessari per l'espletamento del servizio sono a carico dell'amministrazione.

## ART. 33.

*(Diritti politici e civili).*

Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, gli appartenenti al Corpo hanno il pieno esercizio di tutti i diritti politici e civili, compreso il diritto di contrarre matrimonio senza limitazioni di età o autorizzazioni.

Gli appartenenti al Corpo, nello svolgimento delle attività politiche, non possono assumere posizioni incompatibili con l'imparzialità nella funzione, né ricoprire cariche direttive in partiti, né indossare la uniforme; essi, in ogni caso, sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

## ART. 34.

*(Organizzazione sindacale e divieto di sciopero).*

Agli appartenenti al Corpo è garantita la libertà di organizzazione sindacale.

Gli appartenenti al Corpo non possono ricorrere allo sciopero, né ad azioni sindacali sostitutive di esso che, esercitate durante il servizio, siano tali da pregiudicare l'ordine, la disciplina e la sicurezza degli stabilimenti penitenziari.

## ART. 35.

*(Modalità di esercizio delle attività sindacali).*

Ai fini dell'esercizio delle attività sindacali, sono regolati dalle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato i diritti di riunione anche con altri operatori penitenziari, di uso gratuito di locali della pubblica amministrazione, di aspettativa o assenza autorizzata, di utilizzazione degli spazi per affissioni, di delega per la riscossione di contributi. I trasferimenti ad altra sede di appartenenti al Corpo che ricoprono cariche sindacali devono essere concordati con le loro organizzazioni.

## ART. 36.

*(Diritto allo studio).*

Gli appartenenti al Corpo che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché si tratti di corsi di durata almeno doppia.

Gli appartenenti al Corpo contemporaneamente in permesso di studio non possono superare, di massima, il 2 per cento del totale del personale in servizio in ciascun istituto; dovranno essere comunque garantiti l'ordine e la sicurezza.

## ART. 37.

*(Partecipazione ad organismi collegiali).*

Gli appartenenti al Corpo partecipano, a mezzo di rappresentanti eletti secondo le modalità stabilite nel regolamento, alle commissioni previste dagli articoli 16, secondo comma, e 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

## ART. 38.

*(Obblighi di leva).*

Il servizio nel Corpo per la durata di due anni costituisce adempimento degli obblighi di leva.

## TITOLO IV

## RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

## ART. 39.

*(Principio di legalità).*

Le infrazioni disciplinari degli appartenenti al Corpo e le sanzioni conseguenti sono unicamente quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalla presente legge.

## ART. 40.

*(Riduzione dello stipendio).*

Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la riduzione dello stipendio è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) violazione degli ordini di servizio;
- b) assenza ingiustificata dallo stabilimento penitenziario per un tempo non superiore alle ventiquattro ore;
- c) grave negligenza nella tenuta delle armi e del materiale di dotazione;
- d) irreperibilità nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 28.

## ART. 41.

*(Sospensione dalla qualifica).*

Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la so-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spensione dalla qualifica è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) ubriachezza in servizio;
- b) assenza ingiustificata dallo stabilimento per un tempo superiore alle ventiquattro ore.

## ART. 42.

*(Destituzione).*

Oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la destituzione è inflitta per le seguenti infrazioni:

a) impiego della forza fisica nei confronti di detenuti o internati fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di ogni altra ipotesi legittima;

b) introduzione nello stabilimento di armi non in dotazione o di sostanze stupefacenti ovvero di qualsiasi altro oggetto, destinato a detenuti, idoneo a compromettere la sicurezza o a turbare l'ordine o la disciplina;

c) assenza ingiustificata dallo stabilimento per un tempo superiore alle quarantotto ore;

d) violazione di ordini di servizio che comprometta l'ordine o la sicurezza dello stabilimento penitenziario.

## ART. 43.

*(Procedimento).*

Le forme del procedimento disciplinare sono stabilite dal regolamento in modo da garantire la imparzialità dell'organo giudicante e la presenza di rappresentanti sindacali del personale negli organi giudicanti collegiali; la precisione e la chiarezza della contestazione dell'addebito; il contraddittorio; il diritto di difesa; il doppio grado di giudizio; la motivazione dei provvedimenti.

## TITOLO V

## NORME PENALI PARTICOLARI

## ART. 44.

*(Abbandono di posto o servizio  
e violazione di ordine).*

L'appartenente al Corpo che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio al fine della vigilanza sui detenuti o della sicurezza dello stabilimento penitenziario, ovvero viola le disposizioni impartite per lo stesso fine, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro.

La reclusione è da due a cinque anni se dal fatto derivano un'evasione, gravi atti di violenza, su se stessi, su altri o sulle cose, compiuti da detenuti o l'introduzione nello stabilimento di armi o di sostanze stupefacenti, ovvero altro grave danno alla sicurezza dello stabilimento.

## ART. 45.

*(Alterazione di armi o munizioni,  
porto di armi non in dotazione).*

L'appartenente al Corpo che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o improprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi proprie o improprie diverse da quelle in dotazione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena è sottoposto il superiore gerarchico che consente tali fatti.

## ART. 46.

*(Rivolta).*

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al

Corpo che, riuniti in numero di quattro o più:

a) prendono arbitrariamente le armi o rifiutano di obbedire all'ordine di deporle;

b) rifiutano di obbedire all'ordine di recedere da atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta, è della reclusione non inferiore a cinque anni.

ART. 47.

*(Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta).*

Quando quattro o più appartenenti al Corpo si accordano per commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è diminuita di due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

ART. 48.

*(Impiego arbitrario della forza fisica e violenza sui detenuti e sugli internati).*

L'appartenente al Corpo che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di ogni altra ipotesi legittima, compie atti di violenza su detenuti o su internati o impiega nei loro confronti forza fisica o mezzi di coercizione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

a) da tre o più appartenenti al Corpo in concorso fra loro;

b) da appartenente al Corpo con la funzione di ispettore.

ART. 49.

*(Indebite prestazioni di detenuti).*

L'appartenente al Corpo che riceve indebitamente da detenuti prestazioni di co-

se, di servizi o altre utilità, è punito con l'arresto fino a un anno.

ART. 50.

*(Esecuzione delle pene detentive).*

Le pene detentive per i reati previsti dagli articoli precedenti, anche in caso di concorso con altri reati, sono eseguite, a richiesta del condannato, negli stabilimenti penali militari.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 51.

*(Organico).*

L'organico del Corpo di polizia penitenziaria è fissato in trentamila unità.

Le dotazioni delle singole funzioni e delle relative qualifiche sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia in relazione alle attribuzioni previste negli articoli 9 e 10 della presente legge.

ART. 52.

*(Inquadramento del personale attualmente in servizio).*

All'inquadramento del personale del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie nel ruolo, nelle funzioni e nelle qualifiche previsti dall'articolo 8 il Governo provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 58, in base ai seguenti criteri:

1) conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

2) previsione delle dotazioni organiche, della funzione e delle qualifiche di agente penitenziario e della funzione e

delle qualifiche di ispettore penitenziario, per il personale maschile e femminile, sulla base dei compiti previsti dagli articoli 9 e 10;

3) inquadramento del personale del Corpo degli agenti di custodia avente grado di agente e appuntato nella funzione di agente penitenziario con attribuzione delle relative qualifiche secondo i criteri di anzianità previsti dall'articolo 14, la natura delle mansioni svolte e la capacità dimostrata;

4) inquadramento del personale del Corpo degli agenti di custodia avente grado di vice brigadiere, brigadiere e maresciallo nella funzione di ispettore penitenziario, con attribuzione delle relative qualifiche tenendo conto del grado e del titolo di studio posseduti, dei criteri di anzianità previsti dall'articolo 18, della natura delle mansioni svolte e delle capacità dimostrate;

5) inquadramento di una parte delle vigilatrici penitenziarie in servizio nella funzione di ispettore penitenziario e nelle relative qualifiche, tenendo conto del titolo di studio posseduto, della anzianità di servizio, della natura delle mansioni svolte e delle capacità dimostrate in compiti di comando;

6) inquadramento delle restanti vigilatrici penitenziarie nella funzione di agente penitenziario secondo i criteri previsti dal numero 3.

#### ART. 53.

##### *(Corsi di riqualificazione).*

Il personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e dal ruolo delle vigilatrici penitenziarie deve essere destinato, nei quattro anni successivi alla entrata in vigore della presente legge, a frequentare corsi di riqualificazione di durata non inferiore a tre mesi.

I corsi, distinti per funzioni, sono organizzati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 19 e 20.

## ART. 54.

*(Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono trasferiti ad altri Corpi delle forze armate.

Entro lo stesso termine gli ufficiali in possesso della laurea richiesta e degli altri requisiti necessari possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria.

Il Governo provvede, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 58, all'attuazione di quanto stabilito nei commi precedenti in base ai seguenti criteri:

1) conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite e, ove possibile, della sede;

2) collocazione degli ufficiali indicati nel primo comma in soprannumero nei ruoli dei Corpi delle forze armate;

3) collocazione degli ufficiali indicati nel secondo comma nel ruolo del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria, tenendo conto del grado rivestito e della capacità professionale posseduta in relazione alle funzioni cui essi debbono essere destinati.

## ART. 55.

*(Procedimenti penali in corso).*

I procedimenti penali pendenti davanti all'autorità giudiziaria militare a carico di appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

I procedimenti penali a carico di appartenenti al Corpo degli agenti di custodia pendenti avanti il tribunale supremo militare sono rimessi alla corte di appello competente, intendendosi i motivi di ricorso convertiti in motivi di appello. Nel ter-

mine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ricorrenti possono presentare alla corte di appello ulteriori motivi di impugnazione ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

## ART. 56.

*(Condono disciplinare).*

Le sanzioni disciplinari inflitte fino alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* al personale del Corpo degli agenti di custodia e al personale delle vigilatrici penitenziarie sono condonate e ne cessano gli effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

## ART. 57.

*(Regolamento).*

Il regolamento di attuazione della presente legge deve essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 58.

*(Procedimento per l'emanazione del regolamento e delle norme delegate).*

Il regolamento di attuazione della presente legge e le norme delegate da essa previste sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, previo parere, da esprimersi nel termine di sessanta giorni, di una apposita Commissione parlamentare composta da 15 deputati e da 15 senatori. Acquisito il parere della Commissione, regolamento e norme delegate sono sottoposti all'esame preliminare del Consiglio dei ministri e inviati alla Commissione parlamentare per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni. Acquisito tale parere,

regolamento e norme delegate sono approvati dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

## ART. 59.

*(Copertura finanziaria).*

Ai maggiori oneri previsti all'articolo 51 della presente legge, stimati a regime in lire 150 miliardi annui e, per l'esercizio 1984, in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo 6856, alla voce: Ministero dell'interno « Rinnovo in corso del contratto polizia ».

## ART. 60.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.